

Il terzo settore Inquadramento generale. Permanenza nel regime attuale

Rag. Mario Paolo MOISO



i Webinar
by Directio

WEBINAR > I terzo settore. Inquadramento generale. Permanenza nel regime attuale

A cura dell'ODCEC di Torino

30 novembre 2020

A CHE PUNTO E' IL RUNTS?

Cosa manca di importante?

1. manca ancora il via da parte della Commissione Europea per l'efficacia degli artt. 77 («Titoli di solidarietà»), 79 co 2 bis («Rapporto ricavi/costi attività non commerciali»), 80 («Regime forfetario ETS»), e 86 («Regime forfetario ODV e APS») nonché per l'applicazione agli enti iscritti al RUNTS di tutto il Titolo X del CTS (artt. 79 e 89 «Regime fiscale ETS»)) così come previsto dagli artt. 101 co. 10 e 104 co. 2 del CTS;
2. manca ancora il DM su criteri e limiti per lo svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale (art. 6 CTS);
3. mancano ancora le linee guida sulla raccolta fondi (art. 7 CTS);
4. manca ancora il DM sui meccanismi assicurativi semplificati per assicurazione volontari (art. 18 CTS)

Quali sono (dovrebbero essere ...) i tempi per l'entrata in vigore del RUNTS?

Dall'entrata in vigore del DMLPS n. 106 del 15 settembre 2020 pubblicato in GU serie n. 261 del 21 ottobre 2020 discende il seguente calendario:

- a) entro il 21.04.2021 Regioni e Province autonome disciplinano i procedimenti per emanazione provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli ETS (art. 53, co. 2, CTS);
- b) il dirigente del MLPS fissa il termine a decorrere dal quale ha inizio il processo di trasferimento al RUNTS di ODV e APS (art. 30 DM n. 106/2020);
- c) l'Agenzia delle Entrate comunica al RUNTS e pubblica l'elenco delle ONLUS in essere (art. 34 DM n. 106/2020);
- d) Dal giorno successivo gli ETS che lo vogliono potranno chiedere l'iscrizione al RUNTS (art. 38 DM n. 106/2020).

IL RUNTS: COME SARA'

Il Decreto Ministeriale del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie n. 261 del 21 ottobre 2020 ha individuato le procedure per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore – RUNTS con i relativi documenti utili e le modalità di deposito degli atti, con le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del registro medesimo, oltre alle modalità di iscrizione e il passaggio dei dati fra il RUNTS ed il Registro delle Imprese per le imprese sociali e gli altri ETS iscritti nel Registro Imprese.

RUNTS: CHI LO GESTIRA'

Art. 45 co. 1, CTS: Presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**, operativamente gestito su **base territoriale** e con **modalità informatiche**, in collaborazione con ciascuna Regione E Provincia autonoma[...], ciascuna Regione e Provincia autonoma opererà una **struttura del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore** (comma1°):

Ufficio Statale del RUNTS (istituito nell'ambito dell'attività di dotazione organica e dirigenziale);

Ufficio Regionale del RUNTS;

Ufficio Provinciale del RUNTS (per le Province autonome di Trento e Bolzano).

Il Registro è **pubblico** ed è reso **accessibile** a tutti gli interessati in modalità telematica (**comma2°**)

INDIVIDUAZIONE UFFICIO RUNTS COMPETENTE

L'**Ufficio del RUNTS competente** è quello della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio l'ente ha la propria **SEDE LEGALE**. Per le **RETI ASSOCIATIVE**, l'Ufficio del RUNTS **competente** è esclusivamente **quello Statale**.

Presso ciascuna struttura del RUNTS (Ufficio Statale, Regionale e delle Province autonome) sono definite le seguenti Competenze:

- a) uno o più soggetti legittimati all'adozione dei provvedimenti di ISCRIZIONE e CANCELLAZIONE nonché degli altri provvedimenti previsti

- b) uno o più responsabili dei procedimenti di cui alla lettera a) (art 6 L 241 1990 sul procedimento amministrativo)

- c) uno o più addetti alla fase istruttoria finalizzata all'emanazione del provvedimento finale (lett a) previo controllo del responsabile del procedimento (lett b)

COMPETENZE E FUNZIONI DEGLI UFFICI DEL RUNTS (Art. 4, co. 2 e 3, D.M. n. 106 del 15/09/2020)

A ciascun Ufficio Regionale e Provinciale del RUNTS nonché all' Ufficio Statale, sono attribuite le seguenti funzioni generali:

adozione dei provvedimenti di ISCRIZIONE e CANCELLAZIONE nelle sezioni di propria competenza; l'Ufficio Statale per gli Enti che intendano iscriversi nella sezione «Reti Associative» anche laddove richiedano l'iscrizione per un'ulteriore sezione (competenza attratta dall'Ufficio Statale).

registrazione delle informazioni, tenuta degli atti soggetti a deposito presso il RUNTS e provvedimenti adottati; l'Ufficio Statale per gli Enti iscritti nella sezione «Reti Associative» anche se iscritti in un'ulteriore sezione.

Revisione con cadenza almeno triennale per la verifica della permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione alla relativa sezione del RUNTS; l'Ufficio Statale per gli enti iscritti nella sezione «Reti Associative» anche con riferimento ai requisiti relativi all'eventuale ulteriore sezione in cui il medesimo Ente risulti iscritto.

rilascio dei pareri obbligatori sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento (art. 9 del CTS).

Esercizio dell' attività di controllo art. 93 co. 3 CTS

Verrà esperita anche avvalendosi della collaborazione di altre amministrazioni o altri Uffici Regionali o Provinciali (ad esempio in caso di sedi secondarie dell'ETS), verificando:

- l'esistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione nel RUNTS;
- sull'effettivo perseguimento delle attività civiche solidaristiche o di utilità sociale di interesse generale (art. 5 CTS);
- sull'assolvimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS (deposito del bilancio entro il 30 giugno di ogni anno, deposito del bilancio sociale quando previsto, deposito deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, Scioglimento ed estinzione;

Per le «reti associative» sarà l'Ufficio Statale del RUNTS che porrà in essere le suddette attività di controllo anche con riferimento alle informazioni relative all'eventuale iscrizione dei medesimi enti in altra sezione del Registro.

PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE ENTI PRIVI DI PERSONALITA' GIURIDICA (Art. 8, DM n. 106 del 15/09/2020)

La domanda di ISCRIZIONE al RUNTS va presentata telematicamente dal Legale Rappresentante dell'Ente o, su mandato di quest'ultimo, dal rappresentante legale della Rete Associativa cui l'ente aderisce.

Per l'iscrizione nella sezione «Reti Associative», la domanda va inoltrata all'Ufficio Statale.

Per l'iscrizione congiunta alla sezione «Reti Associative» e ad un'ulteriore sezione del Registro, l'istanza è una sola e va presentata all'Ufficio Statale il quale comunica l'esito positivo della domanda al competente Ufficio Regionale o Provinciale Ove l'ente ha la propria sede legale.

Le modalità per la predisposizione e l'invio telematico dell'istanza di iscrizione al RUNTS sono quelle indicate nell'Allegato A al DM 106/2020. La domanda di iscrizione sarà sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente ai sensi degli artt 46 47 e 76 del DPR n. 445/2000.

DOCUMENTAZIONE DA PREDISPORRE ED ALLEGARE

alla domanda di iscrizione dovranno essere allegati:

- ATTO COSTITUTIVO o, in caso di impossibilità al deposito o irrecuperabilità dello stesso si può procedere al deposito di adeguata documentazione che ne dichiari l'insussistenza o l'irrecuperabilità ex artt. 46 47 e 76 DPR 445/2000;
- STATUTO registrato all'Agenzia delle Entrate;
- BILANCI CONSUNTIVI approvati (per gli enti attivi da uno o più esercizi e i relativi verbali con delibera di approvazione);

In caso di affiliazione da parte dell'Ente istante ad una Rete Associativa una ATTESTAZIONE DI ADESIONE rilasciata dal Rappresentante Legale di quest'ultima;

Può essere predisposta una sola istanza per ogni ente che richiede l'iscrizione al RUNTS, non sono ammesse istanze cumulative per più enti;

La ricevuta dell'avvenuta trasmissione con esito positivo, dell'istanza di iscrizione al sistema informatico del RUNTS, è inviata alla PEC del dichiarante (ad es il Rappresentante Legale) e comunque alla PEC dell'Ente per cui si procede;

A ciascun ente verrà attribuito un numero di repertorio.

COSA RISULTERÀ' DAL RUNTS PER OGNI ETS ISCRITTO

- Qual è la sezione del RUNTS per cui si presenta istanza.
- la denominazione, la forma giuridica e la data di costituzione.
- il codice fiscale e l'eventuale partita IVA.
- la sede legale ed eventuali sedi secondarie.
- l'indirizzo PEC ed almeno un contatto telefonico.
- l'attività principale di interesse generale svolta (art. 5 CTS).
- l'eventuale previsione statutaria dello svolgimento di attività diverse (art. 6 CTS).
- la possibilità di eventuale attività di raccolta fondi.
- la o le reti associative cui l'ente aderisce.
- il sito internet dell'ente, se previsto.
- I dati del legale Rappresentante e altri titolari di cariche sociali con indicazione dei poteri ed eventuali limitazioni, e date di nomina.
- se istituito l'organo di controllo e di Revisione le relative dichiarazioni di accettazione dei membri, con l'assenza di cause di ineleggibilità, decadenza e possesso dei requisiti professionali.
- eventuale iscrizione al Registro delle Imprese.
- accreditamento ai fini dell'accesso al contributo del 5 x 1000.
- dichiarazione di presunzione di commercialità/non commercialità dell'ente (art. 79 , co. 5 CTS).

IL PROCEDIMENTO DI ISCRIZIONE DEGLI ETS SENZA PERSONALITA' GIURIDICA - (Art. 9, DM n. 106 del 15/09/2020)

All'iscrizione sulla piattaforma informatica, l'Ufficio competente del RUNTS verifica l'adeguatezza delle informazioni e dei documenti allegati:

A) Se **ESITO POSITIVO** l'Ufficio dispone l' ISCRIZIONE dell'Ente con apposito provvedimento entro 60 giorni comunicandolo all'Ente (PEC o dell'Ente e del dichiarante Rappresentante Legale);

B) Se DECORRENZA DEL TERMINE di 60 giorni senza alcun provvedimento espresso da parte dell'Ufficio la domanda si intende **ACCOLTA**;

C) Se DOMANDA **NON CORRETTA o INCOMPLETA** entro 60 giorni l'Ufficio invita l'ente a completare o rettificare l'istanza (anche mediante integrazioni documentali), assegnando un termine non superiore a 30 giorni e, a questo punto

D2) se entro 60 giorni dalla Domanda rettificata/completata/integrata o, in mancanza, dalla decorrenza del termine assegnato all'Ente viene comunicato **l'ESITO è POSITIVO e ISCRIZIONE** dell'Ente.

Altrimenti, D3, l'Ufficio comunica i **MOTIVI OSTATIVI** all'accoglimento e l'Ente avrà ulteriori 10 giorni per presentare osservazioni, e/o documenti a sostegno dell'accoglimento della domanda d'iscrizione

ONLUS E RUNTS

Art. 34 DM 106/2020

Comma 1 - L'Agenzia delle entrate (...) comunica al RUNTS i dati e le informazioni relativi agli enti iscritti nell'anagrafe delle ONLUS (...) al giorno antecedente al giorno stabilito dall'art. 30.

Comma 2 - L'elenco degli enti di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia delle entrate sul proprio sito istituzionale. Dell'avvenuta pubblicazione viene data comunicazione sulla Gazzetta ufficiale.

Comma 3 - La ONLUS, a partire dalla data di pubblicazione ed entro il 31 marzo dell'anno successivo all'autorizzazione UE presenta DOMANDA di iscrizione al RUNTS e indicando la SEZIONE del RUNTS nella quale intende essere iscritto.

Comma 11 - la ONLUS che risultasse iscritta anche nel registro APS o nel registro ODV non deve presentare alcuna domanda.

Art. 34 - TEMPISTICHE

Cosa accade dopo che la onlus, non ODV o APS, ha presentato la «domanda» di cui al comma 3?

L'Ufficio entro 60 giorni (comma 8) potrà:

- a) disporre l'iscrizione,
- b) richiedere integrazione di informazioni o documenti,
- c) proporre l'iscrizione in altra Sezione,
- d) comunicare motivi ostativi all'iscrizione.

Comma 10 - In caso di mancata pronuncia dell'Ufficio l'ente deve essere iscritto nella Sezione richiesta.

Comma 14 - In caso di mancata presentazione della domanda di iscrizione entro il 31 marzo dell'anno successivo all'autorizzazione UE gli enti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di devolvere il loro patrimonio ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 460 del 1997.

Art. 34 - EFFICACIA

Comma 12 - Qualora, fermo restando il termine di cui al comma 3 per la presentazione dell'apposita domanda, la procedura di iscrizione dell'ente di cui al comma 1 al RUNTS si completi nel corso del periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea di cui all'articolo 101, comma 10 del Codice, la qualifica di ETS si intenderà acquisita, in caso di esito positivo, a decorrere dall'inizio del predetto periodo di imposta

Art. 34 – QUESTIONE FISCALE E TERMINI

A sensi del comma 13, gli enti di cui al comma 1 che a seguito delle procedure di cui ai commi 3 e seguenti conseguano l'iscrizione nel RUNTS sono cancellati dall'Anagrafe unica delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460

Esiste un fatto da chiarire in quanto se la Commissione UE emanasse l'autorizzazione di cui all'art. 104 co. 2 dopo il 31 luglio 2021 sarebbe da chiedersi se convenga o meno presentare domanda di iscrizione al RUNTS prima del 01/01/2022 in quanto l'ETS cancellato dall'anagrafe onlus ed iscritto nel RUNTS in data antecedente al primo gennaio dell'anno successivo all'autorizzazione UE, rischia di doversi sottomettere, per tale anno alle regole ordinarie del TUIR.

Questa questione andrà chiarita.

Art. 34 - RIEPILOGO

Le onlus che sono già APS onlus o ODV non devono presentare domanda ma trasmigrano nella specifica sezione del RUNTS.

Le onlus non già APS o ODV ma solo iscritte all'Anagrafe delle Onlus che intendono iscriversi nella sezione APS o ODV devono presentare specifica domanda e solo da quella data beneficiano anche del regime proprio delle APS e ODV e del relativo regime fiscale.

Per le onlus che intendano iscriversi nella sezione G) altri enti, vale quanto detto sopra ma occorrerà che il MLPS confermi la non perdita del regime fiscale onlus in tema di II DD fino all'autorizzazione UE.

Le onlus che intendono iscriversi nella sezione impresa sociale dovranno presentare domanda direttamente al Registro delle Imprese competente.